

**OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) – PIANO DEI COSTI – ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.-**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che :

- il Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art. 69, comma 1, del citato D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, testualmente recita:  
*1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicarsi nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.*
- l'art. 33 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha modificato l'art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nonché il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, stabilendo che la data di soppressione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è fissata dai termini previsti per il regime transitorio, disciplinato dall'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, durante il quale i Comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa introdotta dal richiamato D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- l'art. 31, comma 23, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;
- l'art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26, prevede che, sino all'anno precedente l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate:
  - dall'art. 31, comma 7, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente ai criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, adottati per le tariffe vigenti negli anni 1998 e 1999;
  - dall'art. 31, comma 23, della stessa Legge 23 dicembre 1998 n. 448, relativamente alla deroga delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 3-bis, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:  
*1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*  
*1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:  
*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ....omissis.....*
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:

1. ....omissis.....
2. *La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*
3. ....omissis.....

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 7 del 4-3-1995, ha dato applicazione all'art. 65 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dall'art. 3, comma 68, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 25/E del 17 febbraio 2000, con la quale il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della "tariffa Ronchi", di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

**RITENUTO** di avvalersi eventualmente nel corso dell'anno della facoltà di deliberare l'introduzione sperimentale della suddetta "tariffa Ronchi";

**ATTESO** che, con l'applicazione della stessa "tariffa Ronchi", il Comune dovrà assicurare la copertura integrale dei costi della gestione e degli oneri di investimento connessi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che, conseguentemente, l'Ente deve modulare le entrate in misura tale da conseguire gradualmente l'obiettivo;

**ESAMINATO** il prospetto dei costi, anno 2010, predisposto dal competente Responsabile del Servizio, le cui risultanze finali sono di seguito riportate:

Tipologia dei costi	Importo
1. Spese per il personale (stipendi, indennità, oneri previdenziali, assicurativi, produttività, mensa, vestiario, ecc...)	€. 42.445,00
2. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (Manutenzioni ordinarie, carburanti e lubrificanti, ecc.)	€. 3.050,00
3. Prestazione di servizi (Manutenzioni, assicurazioni, canoni e corrispettivi, smaltimento, disinfestaz. area ecologica, ecc.)	€. 41.300,00
4. Interessi passivi su mutui in servizio (mutui strade e quote Frisl)	€. 44.125,00
4. Trasferimenti (Quote di concorso)	€. 85.000,00
<b>COSTO TOTALE DEL SERVIZIO</b>	<b>€. 215.920,00</b>

**CONSIDERATO** che il gettito complessivo della Tassa non deve superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e non deve essere inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 4-3-1995, esecutiva ai sensi di legge;

**UDITA** la relazione dell'Assessore al bilancio;

**VISTI:**

- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2001 n. 26;
- la Legge 23 dicembre 2001 n. 448;
- la Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E del 17 febbraio 2000;
- il vigente Regolamento in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI ADEGUARE**, previo **aumento del 5%** sulle tariffe anno 2009, le seguenti tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l'anno **2010**:

N.	Categoria	Tariffa 2009 per unita' di superficie (Euro per mq)	Tariffa 2010 per unita' di superficie (Euro per mq)
<b>A</b>	<b>Case e appartamenti:</b> (abitazioni civili, solai, taverne, stalle, ripostigli, box, androni e scale interne, depositi vari, verande, sottopassaggi e strutture coperte pedonali o carrali, gazebo, tettoie aperte per riparo materiali in genere, costruzioni anche di piccola dimensione per usi diversi) – compresi i muri e strutture perimetrali.	€ 0,65	€ 0,68
<b>B</b>	<b>Locali per uffici pubblici e privati:</b>	€ 0,65	€ 0,68
<b>C</b>	<b>Negozi, locali artigianali, autorimesse:</b> (compresi locali e strutture varie, quali ripostigli, magazzini, depositi, serbatoi ecc..., utili all'attività).	€ 1,29	€ 1,35
<b>D</b>	<b>Bar, Ristoranti, Cinema, Sale da ballo e Circoli:</b> (comprese strutture coperture o spazi esterni attrezzati utilizzati per l'attività di somministrazione o ricreativa).	€ 1,29	€ 1,35
<b>E</b>	<b>Alberghi, Pensioni, Campeggi, Collegi:</b> (compresi strutture, coperture o spazi esterni attrezzati utilizzati per l'attività di somministrazione o ricreativa).	€ 1,29	€ 1,35
<b>F</b>	<b>Istituzioni pubbliche, Ricoveri, Asili</b>	€ 0,65	€0,68
<b>G</b>	<b>Ospedali e Istituti di cura</b>	€ 0,65	€ 0,68
<b>H</b>	<b>Fabbricati e cascine distanti più di mt.500 dal più vicino punto di raccolta (tariffa 60% di A):</b> (cascine di qualsiasi materiale, strutture coperte, capanni, rifugi, ricoveri, baite).	€ 0,38	€ 0,40
N.	Categoria	Tariffa 2009 per unita' di superficie (Euro per mq)	Tariffa 2010 per unita' di superficie (Euro per mq)
<b>I</b>	<b>Locali per attività distanti più di mt.500 dal più vicino punto di raccolta (tariffa 60% di C):</b> (compresi locali e strutture varie, quali ripostigli, magazzini, depositi, serbatoi ecc..., utili all'attività).	€ 0,76	€ 0,80
<b>L</b>	<b>Aree scoperte utilizzate per l'attività non commerciale o artigianale (tariffa 25% di C)</b> (depositi o accumuli permanenti di qualsiasi materiale all'aperto).	€ 0,33	€ 0,35
<b>M</b>	<b>Parte abitativa coltivatori, costruzione rurale (tariffa</b>	€ 0,22	€ 0,23

	<b>30% di A)</b>		
<b>N</b>	<b>Aree scoperte per attività commerciali, artigianali, industriali e operative in genere ( tariffa 50% di C)</b> (depositi o accumuli permanenti di qualsiasi materiale all'aperto, piazzali o aree a disposizione dell'attività).	<b>€. 0,65</b>	<b>€. 0,68</b>
<b>O</b>	<b>Fabbricati adibiti a compiti istituzionali (Stato-Regione-Provincia-altri Enti pubblici) (tariffa 50% di A-B)</b>	<b>€. 0,33</b>	<b>€. 0,35</b>

2. **DI CONFERMARE nel 30%**, delle predette tariffe, l'importo dovuto per la tassazione dei locali i cui titolari provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti speciali, nocivi e tossici provenienti dalla lavorazione industriale o artigianale e per i fabbricati non serviti, ivi comprese le aree scoperte attrezzate;
3. **DI CONFERMARE** che il Comune di Colere continua a gestire la riscossione delle tariffe della Tarsu anche in frazione Cantoniera della Presolana, nell'area di competenza territoriale di Angolo Terme (BS), in quanto il servizio di raccolta e smaltimento viene effettuato dal servizio gestito dalla C.M. di Scalve per conto dei Comuni scalvini. La riscossione della Tarsu avviene anche per altri fabbricati situati nelle immediate vicinanze dei confini territoriali comunali (in modo particolare cascine o altri fabbricati nell'area del demanio sciabile di Polzone-Cima Bianca), in quanto i proprietari o conduttori degli stessi provvedono a conferire i rifiuti prodotti in territorio di Colere;
4. **DI STIMARE**, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Fiscalità locale, il gettito complessivo della Tassa in Euro 206.850,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 95,80% (novantacinque/80 per cento);
5. **DI DARE ATTO** che il gettito complessivo della Tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non è inferiore al 50 (cinquanta) per cento del costo stesso, secondo quanto previsto dagli artt. 61, comma 1, e 69, comma 2, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
6. **DI DISPORRE** che il Servizio Fiscalità locale del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
7. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
8. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

=====